

La legislazione nazionale penalistica.
La legge 19/7/2019 n. 69 c.d. sul codice
rosso

Corso di formazione professionalizzante in
materia di violenza di genere.

Gennaio 2020

dr. Fabio Roia
Presidente di Sezione Tribunale di Milano

IL CONTESTO SOCIALE

- Comunicazione
- Pubblicità
- Stereotipi giudiziari (conflitto, denuncia strumentale). Il pregiudizio del magistrato («l'influsso di ragioni non confessate neanche a sè stesso», Calamandrei, La crisi della giustizia 1953)
- Linguaggio anche giudiziario (utilizzazione impropria del termine «conflitto», «denuncia strumentale».....)
- Comune sentire: Indagine Istat 25/11/2019: per il 10,3% della popolazione spesso le accuse di violenza sessuale sono false; per il 6,2% le donne serie non vengono violentate; quasi il 25% pensa che la causa della violenza sessuale sulle donne sia addebitabile al loro modo di vestire ed il 39,3% della popolazione italiana è convinta che sia possibile sottrarsi ad un rapporto sessuale se davvero non lo si vuole.
- Un contesto sociale ambiguo rafforza il senso del «posso farlo» in soggetti che non hanno una piena consapevolezza (per ragioni culturali) di commettere dei crimini

LA DIAMO A TUTTI
...L'ADSL, DOVE NON C'È.




CONNETTI 

Numero Verde
800-32 12 96

L'ICEBERG DELLA VIOLENZA DI GENERE

Millemé



Fonte: Amnesty International

CASO RICHIESTA ARCHIVIAZIONE 2016

- «Le dichiarazioni della donna circa gli episodi di violenza asseritamente subiti dall'indagato non trovano riscontri in certificati medici o in testimonianze di terzi soggetti a nulla rilevando le fotografie prodotte dalla stessa p.o.(nelle quali sono rappresentate parti del corpo segnate da alcuni lividi), in ragione del fatto che le stesse non sono neppure riconducibili con certezza alla persona offesa e, in ogni caso, mostrano lividi che ben potrebbero avere origine accidentale»
- Distorsione del ragionamento: non si crede, si adatta la motivazione

Nel processo penale....

- «Lei trova affascinanti sexy gli uomini che indossano una divisa ?»
- «La ragazza si è sottoposta a una visita ginecologica sulle malattie virali. Possiamo sapere l'esito di questa visita ?»
- «Lei ha detto che l'indagato le è venuto in bocca e sui vestiti: Lei ha sputato quelle che le era finito in bocca ?»

Domande poste dai difensori in incidente probatorio ragazze americane presunte vittime di violenza sessuale ad opera di Carabinieri a Firenze anno 2018 in aperta violazione legge 66/1996 non ammesse dal GIP

Motivazioni sentenze con giudizi morali («vita non lineare») o con passaggi equivocabili («tempesta emotiva»)

RAPPORTO GREVIO 13 gennaio 2020

* Numerose riforme legislative hanno contribuito a porre in essere un solido quadro legislativo conforme alle disposizioni della Convenzione che prevede vie di ricorso in materia civile e penale per le vittime di violenza.

* Il rapporto rileva un certo numero di lacune legislative in materia di mezzi di ricorso civili efficaci nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze (tema della responsabilità)

STRUMENTI DI PROTEZIONE DELLA VITTIMA

Le leggi ci sono, bisogna applicarle con competenza

- L. 15/2/1996 n. 66 nuova legge sulla violenza sessuale (reato contro la persona)
- L. 4/4/2001 n. 154 introduce gli ordini di protezione in sede civile
- D.L. 23/2/2009 n. 11 introduce reato di stalking
- Legge 27 giugno 2013 n. 77
ratifica convenzione Istanbul in vigore 1 agosto 2014
- Legge 15 ottobre 2013 n. 119 c.d. sul femminicidio
- Art. 572 c.p. (norma base della violenza domestica) “maltrattamenti contro familiari e conviventi” procedibilità d’ufficio
- D.Lvo 15 dicembre 2015 n. 212
Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato
- Legge 11 gennaio 2018 n. 4 in favore degli orfani per crimini domestici
- DPCM 24 novembre 2017 Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e ospedaliere in tema di assistenza alle donne vittime di violenza
- D.Lvo 159/2011 come modificato Legge 161/2017 c.d. Codice Antimafia
- Legge 19/7/2019 n. 69 c.d. codice rosso

Il materiale probatorio nelle violenze di relazione

- La testimonianza della persona offesa del reato può costituire da sola prova sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, anche in assenza di riscontri esterni, purchè il Giudice sottoponga tale prova dichiarativa ad un vaglio scrupoloso in quanto la persona offesa è, al pari dell'imputato, portatrice di un interesse nel processo (fra le ultime Cass. Sez. 5 sentenza n. 21135 del 26/3/2019 in fattispecie ex art. 612 bis c.p. laddove la Corte ha sottolineato soltanto l'opportunità di acquisizione di riscontri estrinseci «che possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendosi risolvere in autonome prove del fatto, ne' assistere ogni segmento della narrazione»)
- Stereotipi da superare: inattendibilità sulla base di un racconto diversificato che non sia sovrapponibile; assenza di denunce per molti anni; sentimenti di ambivalenza verso l'imputato.

"Perché le donne dicono di poter capire dal primo bacio se un uomo è giusto, ma non riescono a comprendere dal primo schiaffo che è sbagliato?"



CICLO DELLA VIOLENZA

- La violenza si sviluppa in modo graduale, quasi sempre crescente e ciclico. Gli episodi violenti crescono d'intensità fino allo scoppio della tensione, a cui segue un periodo di calma fino all'episodio seguente. Dopo lo scoppio di violenza, il maltrattante spesso si calma e vuol "farsi perdonare", inducendo la vittima a sperare che la situazione possa cambiare. In questa fase tenderà a nascondere e minimizzare ciò che le sta capitando. È importante tenerlo presente nella valutazione temporale delle dichiarazioni

Valutazione della prova: l'ultima giurisprudenza

- Il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari anche gratificanti per la parte lesa poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo (Cass. Sez. VI del 19/3/2014 sentenza n. 15147)
- Cass. Sez. III del 22/11/2017 n. 6724 in fattispecie in cui la condotta consistita nell'ingiuriare, minacciare ed aggredire fisicamente la vittima era stata attuata nel corso di 3 mesi di convivenza frammezzata da periodi di quiete
- **I periodi di tranquillità sono compatibili con il maltrattamento che può avere una dilatazione temporale contenuta**

L'ultima giurisprudenza

- Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, senza che rilevi in contrario né l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti e né la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova che l'agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte di quest'ultima al compimento di atti sessuali (Cass. Sez. 3 del 17/2/2015 sentenza n. 39865)
- **Nei casi di grave maltrattamento per la sussistenza della violenza sessuale non occorre provare per ogni singolo atto l'attività di violenza e/o minaccia**

L'ultima giurisprudenza

- In tema di valutazione della prova testimoniale l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle affezioni subite imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in senso al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata sul punto della credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di violenza sessuale in danno del proprio partner cui era rimasto accanto “sia per paura, sia perché gli voleva bene” , Cass. Sez. 6 del 13/5/2015 sentenza n. 31309)

P19040 - VIOLENZA DOMESTICA E VIOLENZA DI GENERE: UFFICI GIUDIZIARI A CONFRONTO

Scandicci 13 – 15 Maggio 2019

Report dei Gruppi di Lavoro a cura di:

Maria Monteleone: - *Procuratore aggiunto Procura della Repubblica presso Tribunale di Roma;*

Simonetta Bellaviti – *Procura Generale della Repubblica presso la Procura Generale di Milano;*

Fabio Roia – *Presidente Sezione Tribunale di Milano*

Matilde Betti – *Presidente Sezione Tribunale Bologna*

Francesco Menditto – *Procuratore della Repubblica di Tivoli*

Monica Velletti – *Giudice del Tribunale di Roma*

Rita Russo – *Consigliere della Corte di Cassazione*

Luca Villa - **Presidente Tribunale per i minorenni Genova**

Esperta Formatrice - Sebastiana Ciardo

Conflittualità e violenza

- La conflittualità presuppone sempre una situazione interpersonale basata su posizioni di forza (economica, sociale, relazionale, culturale) simmetriche. L'assenza di simmetria determina uno squilibrio di relazione e quindi in presenza di violenza non si può parlare di conflitto. Non si può confondere il conflitto con l'azione/reazione personale anche giudiziaria della parte che rivendica reazione e tutela giudiziaria che si trovi in una situazione di squilibrio.
- Il Giudice deve nominare la «violenza accertata» e non parlare genericamente di «conflittualità»;
- **Indici di riconoscimento:**
- 1- gestione tirannica delle risorse economica
- 2- ludopatia, alcooldipendenza e tossicodipendenza – non responsabilizzazione e non collaborazione all'interno della famiglia
- 3- nelle scelte *familiari* si impedisce alla donna di esprimersi
- 4- isolamento del partner dal suo mondo sociale (familiari amici)
- 5- gelosia eccessiva e denigrazione
- 7- rifiuto alla richiesta di separazione
- 8- la persona offesa non si presenta a rendere dichiarazioni anche se citata
- 9- valutazione della cronologia degli episodi riferiti

L'ultima giurisprudenza

- In tema di maltrattamenti in famiglia integra gli estremi del reato la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali (violenza psicologica), a un'altra persona...imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante (c.d. dolo programmatico) che non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti (Cass. Sez. 6 n. 4935 del 23/1/2019)

L'applicazione diretta delle fonti sovranazionali.
Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 10959/16 del
29/1/2016

- Ricostruzione fonti internazionali
- Principi affermati:
- 1) definizione fonti internazionali che entrano nell'ordinamento e influiscono sull'applicazione del diritto. “Le norme convenzionali recepite attraverso leggi di ratifica sono infatti sottoposte, anche alla luce del primo comma dell'art. 117 Cost, all'obbligo di interpretazione conforme che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali”

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 10959/16 del 29/1/2016

- 2) l'espressione "violenza alle persone" deve essere intesa in senso ampio comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche e che lo stalking rientri tra le ipotesi significative di violenza di genere che richiedono particolari forme di protezione a favore della vittime

Conseguenze

- Interpretazione della nozione violenza alle persone come violenza non solo fisica ma anche psicologica
- Diretta applicazione dei principi e delle definizioni del diritto comunitario all'ordinamento interno purchè non vi sia contrasto con norme positive (in tale caso questione di legittimità costituzionale o rinvio alla Corte Europea per interpretazione conforme)

Applicazione diretta fonte sovranazionale (Direttiva 2012/29/UE): ampliamento casi comunicazioni alle vittime

- Tribunale di Milano in applicazione misura di prevenzione personale:
- « Osserva ancora il Collegio come il presente decreto debba essere notificato alle parti lese dei delitti per i quali è intervenuta condanna, da ritenersi per le modalità di consumazione dei fatti, vittime vulnerabili ai sensi dell'art. 90 quater c.p.p.. Ed invero, malgrado il nostro ordinamento non preveda un obbligo di comunicazione dell'adozione di tale decisione di prevenzione, ma nemmeno sancisca un divieto espressamente previsto, si ritiene, in attuazione della **direttiva sulle vittime di reato 2012/29/UE soltanto parzialmente recepita con il D.Lvo 15/12/2015 n. 212**, con una interpretazione conforme alla fonte sovranazionale che prevede la necessità che la vittima di determinati reati – fra i quali può certamente ricomprendersi il delitto di atti persecutori commesso da persona con la quale vi era stata una relazione affettiva - venga messa sempre a conoscenza della situazione detentiva (rectius che riguarda la libertà personale) dell'aggressore al fine di potersi tutelare sul piano comportamentale concreto, anche in un'ottica di benessere psicologico, di dovere notificare la presente decisione che contiene prescrizioni anche a tutela di alle stesse parti lese a cura dell'organo di polizia proponente»

Le misure di prevenzione per le vittime di violenza

D. Lvo 159/2011 come modificato dalla
legge 161/2017 e dalle legge 69/2019
c.d. Codice Antimafia

Il codice antimafia anche per i maltrattanti

- Nel c.d. codice antimafia (D.Lvo 169/2011 come modificato L. 161/2017) viene estesa la categoria della pericolosità qualificata anche agli indiziati del delitto di cui all'art. 572 c.p. (oltre che a quelli di cui all'art. 612 bis c.p.) con la possibilità di applicare le misure di prevenzione anche in assenza di una condanna con particolare prescrizioni a tutela delle persone esposte a rischio (art. 9 co. IV e V Legge 69/2019)

SOGGETTI DESTINATARI AI QUALI RIFERIRE GLI AUTORI DI VIOLENZA

- Soggetti «socialmente pericolosi»
- Art. 1 co I lettera c) D.Lvo 159/2011
- Soggetti che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo integrità fisica o morale minorenni, sanità, sicurezza pubblica (pedofili, stalker, maltrattanti, autori di violenze sessuali)
- Occorre l'esistenza di una consumazione di reati (accertati quantomeno con sentenze di primo grado o meglio se definitive)
- Art. 4 modificato dalla Legge 161/2017
- Soggetti soltanto indiziati:
- Delitto di cui all'art. **612 bis c.p. e adesso anche 572 c.p. dopo la Legge 69/2019** (proposta senza condanna definitiva ma con problemi: esempio sospensione condizionale della pena all'esito giudizio di primo grado per preclusione ex art. 166 c.p.)

INTERVENTO DI PREVENZIONE: DECISIONE E SANZIONI

- Tribunale della prevenzione distrettuale
- Organi proponenti Questori delle province, Procure anche circondariali (controllo del territorio), Direttore DIA
- Misura «base» sorveglianza speciale di P.S. con prescrizioni che presuppongono comunque un controllo di polizia sul soggetto. Durata da 1 a 5 anni
- Obbligo di soggiorno divieto di soggiorno in uno o più comuni o regioni
- Art. 8 co. 5 D.Lvo 159/2011 come modificato Legge 161/2017 «il tribunale può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale»
- Cass. Sez. VI 29/5/2019 N. 991 necessità motivazione per ogni singola prescrizione (rapporto fra profilo di pericolosità sociale accertato e prescrizione adottata)

Il materiale di giudizio

- La decisione della Corte EDU, Grande Camera, del 23/2/2017 (*De Tommaso c. Italia*) comporta **l'obbligo di fondare il giudizio di pericolosità sociale su fatti certi (c.d. concretezza della pericolosità)**, perché o accertati in sentenze irrevocabili o, se ancora in corso di accertamento, dotati di gravità indiziaria, escludendo dagli elementi di prova valutazioni meramente soggettive dell'autorità proponente che non siano supportate da riscontri fattuali oggettivi. Va richiamato, al riguardo ed in termini, il recente intervento della Corte di Cassazione (sez. I, n. 36.258 del 14/6/2017, *Celini*), che, valutando l'incidenza della decisione della Corte Europea sul diritto interno, ha individuato lo standard probatorio che deve essere soddisfatto dal giudice della prevenzione attraverso la selezione dei fatti posti a base del giudizio di pericolosità, privilegiando *“le pronunce penali che hanno affermato definitivamente la responsabilità per la commissione di delitti o la sussistenza di gravità indiziaria degli stessi”*.
- Sentenza Corte Costituzionale 27/2/2019 n. 24 che ha riscritto statuto delle misure di prevenzione riaffermando la necessità di due principi: proporzionalità e adeguatezza; autonomia di giudizio di prevenzione fondato su standard probatorio consistente con progressivo abbandono delle presunzioni

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- **Stalker:**
- non frequentare i luoghi (residenza, dimora, lavoro, luoghi di vacanza o di viaggio o altro) normalmente frequentati da..... ;
- mantenersi in ogni caso ad almeno 1.000 metri di distanza da e di allontanarsi immediatamente in caso di incontro assolutamente occasionale;
- non effettuare, con ogni mezzo epistolare, telefonico, telematico o altro, qualsiasi comunicazione con la vittima;

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- **Pedofilo**
- non frequentare i luoghi normalmente frequentati da soggetti minorenni quali (a solo titolo esemplificativo) asili, scuole, parchi giochi, impianti sportivi mantenendosi ad almeno 1 chilometro di distanza dagli stessi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- **Maltrattanti**
- come per stalker
- La gestione degli incontri con il figlio minore.....nato il 10/5/2011 dovrà essere organizzata tenendo conto di tali prescrizioni non derogabili.
- Tutela della donna rispetto al tema dell'affidamento condiviso

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- **Ingiunzione terapeutica (per tutti gli attori violenti)**
- Presuppone sempre il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 32 co. II Carta Costituzionale
- «prendere immediatamente contatto con il C.I.P.M. di Milano con sede in via...tel al fine di sottoporsi ad un programma di osservazione trattamentale secondo quanto stabilito dagli esperti».

L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

- Risoluzione 214/VV/2017 del 9/5/2018 «Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica»
- Precedenti delibere 8/7/2009, 30/10/2010 e 12/3/2014
- **Responsabilizzazione di tutti gli attori istituzionali e non in grado di contribuire a svelare forme sommerse di violenza chiamati a effettuare una tempestiva valutazione prognostica del rischio reale cui la vittima è esposta, coinvolti in quel percorso di sostegno e di protezione di quest'ultima in affiancamento all'intervento giurisdizionale.**
- Formarsi nella Rete.

C.S.M. 9 maggio 2018

- **Buone prassi per ascoltare la persona offesa**
- Videoregistrazione dell'atto
- Fase dibattimentale: «diritto alla protezione» (art. 56 Convenzione Istanbul, art. 23 Direttiva 2012/29UE): evitare un contatto visivo con l'autore del reato (paravento); consentire l'esame in aula anche senza la presenza fisica (videoconferenza); permettere che il processo si svolga a porte chiuse
- Obbligo Giudice: assicurare condizioni di serenità e genuinità della deposizione

La Legge c.d. sul codice rosso

Legge 19/7/2019 n. 69

in vigore dal g. 9/8/2019

Interventi per accelerare l'attività di indagine

- Per reati catalogo della violenza di genere (572, 609 bis ss. 612 bis c.p. e altri) possibilità di riferire da parte della polizia giudiziaria la notizia di reato anche in forma orale (art. 1 Legge che modifica art. 347 co. III c.p.p.).
- Intervento sull'art. 370 c.p.p. («atti diretti e delegati»): la polizia giudiziaria deve compiere «senza ritardo» gli atti di indagine delegati dal P.M. ponendo sempre «senza ritardo» la documentazione relativa all'attività svolta nella disponibilità del P.M. (art. 3 che interviene sull'art. 370 c.p.p.).

Interventi per accelerare l'attività di indagine

- Assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, «salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa» (art. 2 che interviene sull'art. 362 c.p.p.)

Norma con maggiori criticità

- Non sempre è necessario risentire a breve la persona offesa
- Tale attività può essere controproducente (si pensi al caso tipico di ambivalenza della donna)
- La norma sembra richiamare la necessità di sentire chiunque abbia presentato denuncia/querela anche se non sia persona offesa (fattispecie di denuncia d'ufficio)

Direttiva del Procuratore di Milano in data 30/7/2019

- L'obbligo normativo di sentire la parte lesa entro tre giorni non opera se ha già reso dichiarazioni (applicazione della Direttiva Vittime 2012/29/EU)
- Se la denuncia proviene da un terzo l'obbligo di assunzione di informazioni opera solo se lo stesso è privato avendo i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio obbligo di denuncia

Norma con maggiori criticità

- L'assunzione di informazioni della parte lesa è atto delegabile dal Pubblico Ministero ?
- Assenza di sanzioni sul piano processuale in caso di omissione dell'attività
- Ampia clausola di salvaguardia che consente di evitare l'attività
- Problema della forbice temporale esistente fra comunicazione della notizia di reato e iscrizione nei registri in forza agli uffici di Procura
- Finalità positiva: in ogni caso occorre che l'ufficio del Pubblico Ministero non rimanga inattivo ma svolga immediatamente attività di indagine, «lavori» cioè la notizia di reato
- Parallelo con l'art. 132 bis disp. att. c.p.p.

Nuove fattispecie di reato

- art. 387 bis c.p. «**Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**» (art. 4)
- I limiti edittali di pena (da 6 mesi a 3 anni) non consentono nemmeno l'arresto facoltativo in flagranza di reato art. 381 c.p.p.): norma inefficace se condotta non accompagnata da profili ex art. 337 c.p.
- Buona pratica: doppia segnalazione anche A.G. procedente per aggravamento misura (verificare per esempio secondo grado trasmissione diretta alla Procura Generale c/o Corte di Appello per evitare passaggi interni all'organo giudiziario)

Nuove fattispecie di reato

- art. 558 bis c.p. «**Costrizione o induzione al matrimonio**» (art. 7)
- Condotta: violenza, minaccia (chiunque), abuso delle condizioni di vulnerabilità /inferiorità psichica o necessità della parte lesa da parte di soggetto affidatario che abusa delle relazioni interpersonali
- Aggravanti se parti lese minorenni
- Deroghe al principio della territorialità della condotta

Nuove fattispecie di reato

- art. 612 ter c.p. «**Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**» (art. 10)
- Immagini devono avere destinazione privata
- Assenza di consenso delle persone rappresentate
- Procedibilità a querela entro 6 mesi rimettibile (rimessione endoprocedurale)
- Procedibilità d'ufficio qualora persona in condizione di «inferiorità fisica o psichica o donna in stato di gravidanza (?)»

Nuove fattispecie di reato

- Art. 583 quinquies c.p. «**Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**»
- Reato a forma libera
- Valore simbolico (omicidio di identità) per rendere autonome le aggressioni con l'acido
- Pena accessoria anche in ipotesi pena concordata ex art. 444 c.p.p. interdizione perpetua uffici tutela, curatela, amministrazione di sostegno

La violenza assistita ritorna ad essere reato autonomo

- Art. 9 :
 - modifica art. 61 numero 11 quinquies c.p. eliminando l'art. 572 c.p.
 - modifica l'art. 572 c.p. «la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in o di persona con disabilità....»
 - «Il minore di anni 18 che assiste ai maltrattamenti...si considera persona offesa dal reato»

Violenza assistita. L'ultima giurisprudenza

- Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, prevista dall'art. 61 n. 11 quinquies c.p. non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza (Fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti posti in essere alla presenza di un minore di pochi mesi di vita, Cass. pen. Sez. 6 sent. 55833 del 18/10/2017)
- Esposizione a situazioni di violenza intrafamiliare anche non diffusa (Cass. Pen. Sez. 6 sent. N. 2003 del 25/10/2018 che ha ritenuto sussistente la fattispecie in presenza di uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato)

Violenza assistita

- Potenziali situazioni di conflitto fra madre vittima di violenza e minore esposto a violenza intrafamiliare ?
- Se sì nomina curatore speciale per minore (raro per tipologia relazioni violenza domestica)
- Ricaduta sul piano della valutazione della madre tutelante ? (L. 119/2013 modificava art. 609 decies c.p. in tema obbligo comunicazione Procura ordinaria al Tribunale per i Minorenni)

L'inasprimento sanzionatorio

- Art. 572 c.p. «da 2 a 6 anni sostituite da 3 a 7 anni»
- Art. 612 bis c.p. «da 6 mesi a 5 anni sostituite da da 1 anno e 6 mesi e 6 anni e 6 mesi»
- L'innalzamento delle pene (anche nel minimo) serve a:
- -- inasprire il trattamento sanzionatorio nel livello basso
- -- soprattutto a raddoppiare i termini di fase ex art. 303 c.p.p. (da 3 mesi a 6 mesi per la fase delle indagini, da 6 mesi ad 1 anno per il giudizio di primo grado) anche al fine di favorire la richiesta di assunzione della testimonianza con incidente probatorio nella fase delle indagini per i procedimenti con indagati in stato di custodia cautelare detentiva
- --consentire il fermo di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348 c.p.p.
- Valutazione «elastica» del pericolo di fuga (semplice allontanamento ?)

Il trattamento degli autori dei reati di genere

- In libertà prima della fase (eventuale) di esecuzione della pena
- (art. 6 modifica dell'art. 165 c.p. in tema di sospensione condizionale della pena): «...la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati ((572, 612 bis, 609 bis c.p.)»
- Il giudice dell'esecuzione dovrà controllare l'osservanza di tale obbligo la cui applicazione non rientra nella disponibilità del giudice della cognizione ordinando eventualmente l'esecuzione della pena condizionalmente sospesa

Il trattamento degli autori dei reati di genere

- Durante la fase di esecuzione della pena
- Art. 17 che modifica l'art. 13 bis ordinamento penitenziario ampliando la categoria di soggetti ai condannati per delitti ex artt. 572, 609 bis c.p., 612 bis c.p.
- «Le persone condannate...possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati....organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»

Rafforzamento delle comunicazioni alla persona offesa

- Art. 15 prevede che il regime delle comunicazioni obbligatorie (artt. 90 ter, 299 c.p.p.) comprenda ora una doppia comunicazione alla persona offesa ed al suo difensore
- Durante la fase di esecuzione della pena quando il condannato (reati catalogo) deve essere scarcerato il pubblico ministero che cura l'esecuzione del provvedimento del giudice di sorveglianza deve darne comunicazione alla persona offesa ed al suo difensore a mezzo polizia giudiziaria

Dialogo fra area civile e penale

- Articolo 31 convenzione Istanbul
- Articolo 14 legge introduce art. 64 bis disp. att. c.p.p. : « Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della (potestà) genitoriale.....»: trasmissione di una serie di atti del procedimento penale per fattispecie di reato catalogo individuate

Le questioni aperte nei giudizi civili

- Assistenti sociali (taluni) generalisti e «debordanti»
- C.T.U. (taluni) che non vogliono leggere e «pesare» la violenza domestica
- Il minore non viene quasi mai sentito
- Manca un contraddittorio reale e contestuale
- P.A.S./alienazione genitoriale vengono proposte con leggera frequenza
- I Giudici (taluni) non esercitano il dovere di indirizzo e di controllo sugli ausiliari

Altre disposizioni

- Art. 5 Formazione degli operatori di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia penitenziaria) ; formazione obbligatoria per personale individuato
- Art.8 incremento risorse per il Fondo ex art. 11 Legge 4/2018 (Misure in favore degli orfani per crimini domestici e famiglie affidatarie)
- Art. 11 ampliamento categorie relazionali per aggravanti omicidio e divieto prevalenza circostanze attenuanti
- Innalzamento a 12 mesi per la presentazione querela per il delitto ex art. 609 bis c.p. (intervento sull'art. 609 septies co. II c.p.p.)
- Art. 21 Clausola di invarianza finanziaria (??)

IL SAPERE DEL GIUDICE

- Conoscenza fonti normative anche sovranazionali (Convenzione Istanbul, Direttiva vittime 2012)
- Conoscenza nozioni essenziali scienze complementari (diagnosi differenziata, indicatori abuso sessuale, sindrome post-traumatica, alienazione)
- Capacità valutazione attendibilità prova dichiarativa della vittima testimone che ha caratteristiche particolari (ambivalenza di sentimenti, racconti a cascata, non cerca vendetta, ha necessità di empatia emotiva e non di domande giudicanti)

IL SAPERE DEL GIUDICE PENALE

- Diritto di difesa dell'imputato e diritto alla protezione della vittima nel processo concetti da coniugare non confliggenti (artt. 110, 32 Carta Costituzionale)
- Testimonianza come prova di verità e non di coraggio
- Il sapere del giudice e degli altri soggetti fa crescere il processo
- Effetto terapeutico di un processo condotto bene

Tribunale di Milano

- Intervento attuativo 19 giugno 2018, 5 giugno 2019 linee guida SSM
- Protocollo per creazione di buone prassi per l'audizione di soggetti vulnerabili
- Prospettiva di specializzazione dell'ufficio GIP per area «soggetti deboli»
- Valorizzazione della circolarità di informazioni fra area penale e civile con rafforzamento della figura del Pubblico Ministero nel procedimento di separazione
- Due sezioni dibattimentali (complessivamente 14 giudici) dedicati alla trattazione reati ex artt. 609 bis, 572, 612bis c.p.: tempi medi definizione 1 anno
- Individuazione a Palazzo di Giustizia di una stanza anonima per l'attesa della testimonianza della vittima vulnerabile
- Studio annuale delle sentenze
- Protocollo Zeus (Questura di Milano/CPIM)

Per concludere

- Processo penale intelligente:
- * Tempi da adeguare alle esigenze della vittima
- * Specializzazione di tutti soggetti
- * Protezione della vittima nel processo
- * Intervento del sistema della rete protettiva in favore della vittima
- * Abbattimento stereotipi culturali e giudiziari